



DETERMINA A CONTRARRE N. 01/TS/2020

OGGETTO: Procedura espletata mediante trattativa diretta (*ex art* 36, co. 2, lett. *b*) del d.lgs. 50/2016) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione finalizzata all'acquisizione di dispositivi di protezione individuale da utilizzare negli ambienti di lavoro.

Il Responsabile di Sede Secondaria

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, «Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche»;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, «Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165»;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente n. 93 del prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del CNR e sul sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore il 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR di cui al protocollo n. 0025034 del 4 maggio 2005 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 alla GU della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare l'art. 59 «Decisione di contrattare»;

VISTO il provvedimento del Presidente CNR n. 07 di cui al prot. n. 0006181 del 28 gennaio 2020 con cui si attribuisce l'incarico di Direttore facente funzioni dell'Istituto di Cristallografia (IC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche al Dott. Michele Saviano, con decorrenza dal 1° febbraio 2020;

VISTO il Provvedimento del Presidente CNR n. 04 del 18 gennaio 2019 prot n. 0003897 avente per oggetto «Istituto di Cristallografia (IC) con sede a Bari: modifica e sostituzione dell'Atto Costitutivo»;

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Istituto di Cristallografia (prot. IC-CNR n.0002509 del 20 dicembre 2019) con cui il Dott. Alberto CASSETTA è stato nominato Responsabile delegato alla gestione della Sede Secondaria di Basovizza (TS) dell'Istituto di Cristallografia fino alla data del 31 dicembre 2020;

VISTA la delibera n. 317/2019 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 29 novembre 2019, con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo per l'esercizio finanziario 2020;





VISTO l'art. 1, comma1, della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo secondo cui l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici», così come modificato dal d.lgs. 56/2017 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 recante «Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «Decreto sblocca cantieri»);

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e successivamente con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'articolo 36, comma 1, del d.lgs. 50/2016 secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO altresì che secondo il comma 2 dello stesso articolo prima citato, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'articolo 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 recante «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 e la successiva legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;

VISTO l'art. 103, co. 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse





all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo cui «Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento»;

VISTO l'art. 37 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 secondo cui «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020»;

VISTA la delibera n. 312 del 9 aprile 2020 dell'ANAC avente come oggetto «Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni»;

CONSIDERATA la necessità di garantire lo svolgimento delle procedure aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ritenuti essenziali e indifferibili;

CONSIDERATO che, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, è necessario assicurare l'attuazione delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, tra cui è previsto anche l'utilizzo obbligatorio dell'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività condividono spazi comuni e che sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro;

CONSIDERATO che la prosecuzione delle attività lavorative presso i locali dell'Istituto di Cristallografia potrà avvenire, nel rispetto di quanto regolamentato dalla normativa nazionale e dai protocolli che saranno siglati dall'Ente, soltanto in presenza di condizioni che assicurino al personale dipendente adeguati livelli di protezione;

RITENUTO necessario procedere urgentemente all'approvvigionamento di materiale igienizzante e mascherine (tipo chirurgiche e facciali filtranti FFP2) per garantire condizioni di sicurezza al personale che, per motivi strettamente necessari e indifferibili, dovrà rientrare in Istituto per lo svolgimento delle attività;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dai decreti sul contenimento della spesa pubblica, in merito all'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione e di rispetto di *benchmarking* di cui all'art. 1, co. 449 della legge 296/2006, è stata preliminarmente svolta una ricerca tra le Convenzioni CONSIP S.p.A. attive, riscontrando la non disponibilità di convenzioni CONSIP raffrontabili con quanto oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

RILEVATO che i prodotti da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto è possibile procedere all'attivazione di una trattativa diretta con il proposito di conseguire una maggiore economia di spesa rispetto ai prezzi presenti in catalogo;

RILEVATO che, da una ricerca svolta sul Mercato elettronico tra gli operatori economici abilitati ai bandi di interesse della presente procedura, è stato individuato l'operatore economico BioApp sa di M. Zanaga & C.





– P. IVA 04703860280 che, direttamente contattato, ha garantito di poter fornire prontamente i prodotti necessari nelle quantità richieste;

CONSIDERATO che l'importo presunto per la fornitura del materiale ammonta ad euro 320,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATA la relativa copertura finanziaria nella voce dell'elenco annuale «*Altri beni e materiali di consumo*»;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante «Tracciabilità dei flussi finanziari» e il d.l. 187/2010 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217 che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della AVCP recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136» e la recente Delibera n. 556 del 31/05/2017 dell'ANAC aggiornata al decreto legislativo n. 56/2017;

RITENUTO di poter procedere con la procedura di acquisizione oggetto del presente provvedimento trattandosi di una fornitura necessaria e indifferibile per la salute e sicurezza sul posto di lavoro del personale dipendente, senza l'applicazione dei termini di sospensione previsti dall'art. 103, comma 1 del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall'art. 37 del decreto-legge n. 23/2020, prevedendo comunque la possibilità, in qualsiasi momento successivo, di determinare disposizioni differenti qualora l'operatore economico individuato manifesti la volontà di avvalersi della sospensione dei termini disposta dai decreto-legge prima menzionati;

RITENUTO, dunque, che trattandosi di un affidamento di fornitura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, vi siano i presupposti normativi e di fatto per poter procedere mediante una procedura semplificata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. *a*) del d.lgs. 50/2016 in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto, e dei costi e dei tempi necessari di espletamento;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DETERMINA

- 1. Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, l'Ing. Brunella Maria Aresta che, possedendo le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere per le fasi di tale procedura, svolgerà anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
- 2. Di avviare, per le ragioni indicate in premessa, una Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, *lett. a)*, del d.lgs. 50/2016, con l'operatore economico BioApp sas di M. Zanaga & C. P. IVA 04703860280 selezionato nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, co. 1 del d.lgs. 50/2016.
- 3. Di dare atto che la spesa complessiva presunta di euro 400,00 (IVA inclusa) è contenuta nei limiti di spesa della voce dell'elenco annuale, in premessa specificata.





- 4. Di procedere con la stipula del contratto mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula generato dal MePA, al termine della trattativa diretta, prescindendo dal termine dilatorio di *stand still* per il verificarsi della condizione di cui all'articolo 32, comma 10, lett. *b)*, del d.lgs. 50/2016.
- 5. Di sottoporre il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
- 6. Di stabilire, inoltre, che le clausole essenziali del contratto saranno:
 - 6.1. durata/tempi di consegna: consegna immediata (salvo diverse condizioni pattuite tra le parti);
 - 6.2. luogo di consegna: CNR Istituto di Cristallografia Sede Secondaria di Basovizza Area Science Park Edificio Q1 Strada Statale 14 Km 163,5 34149 Basovizza (Trieste);
 - 6.3. modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data della verifica di regolare esecuzione della prestazione.
- 7. Di prescindere dalla garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, e dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016, in considerazione dell'ammontare della spesa e della natura della fornitura, nell'ottica di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e in virtù dei principi di semplificazione e celerità del procedimento amministrativo.
- 8. Di prenotare la somma complessiva di euro 400,00 con impegno sulla voce del piano 13017 «Altri beni e materiali di consumo» del GAE P0000012.

Il Responsabile di Sede Secondaria Dott. Alberto CASSETTA